

REGOLAMENTO

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE E DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

Approvato dal CdA il 25/07/2013

Art. 1 - Nei limiti delle disposizioni di legge e del Capo IV del vigente CCNL applicato al personale dipendente è ammesso il lavoro part-time per il personale dipendente di Metropoli – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze (d'ora in poi "Azienda").

Ferme restando le previsioni di legge l'attività svolta all'interno dell'Azienda deve comunque essere articolata preferibilmente su 5 giornate settimanali con orario ricompreso tra le ore 8,30 e le ore 17,30, salvo motivate deroghe, nell'interesse dell'Azienda, che possono essere consentite dal Direttore e la flessibilità eventualmente prevista.

Salvo motivate deroghe, la prestazione di lavoro part-time non è compatibile con la effettuazione di lavoro straordinario. I permessi o le prestazioni di lavoro che possono dar luogo a recuperi di orario dovranno essere singolarmente autorizzati dai Responsabili delle Divisioni in cui si articola l'Azienda.

Il personale a tempo determinato non può usufruire del lavoro part-time stante la natura straordinaria del rapporto, salvo che si tratti di contratto di lavoro a tempo part-time fin dall'origine.

Art. 2 - Le prestazioni di lavoro part-time sono comunque incompatibili con quelle alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende speciali o di quei soggetti privati la cui attività comporti la predisposizione o trattazione di servizi e/o pratiche presso l'Azienda ed il sistema camerale o sia in concorrenza con quella svolta dall'Azienda. Sono altresì incompatibili le prestazioni di lavoro part-time con gli incarichi di responsabile di divisione/unità organizzativa complessa in cui si articola la struttura organizzativa aziendale (organigramma).

E' consentito per i dipendenti part-time la prestazione di lavoro autonomo che non sia comunque in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Azienda e del sistema camerale, anche ove comporti l'iscrizione in Albi o Ruoli professionali, fermo restando il divieto di affidamento di incarichi professionali da parte dell'Azienda.

Si considerano in conflitto con gli interessi dell'Azienda e della Camera di Commercio, a mero titolo di esempio:

- Predisposizione e trattazione di pratiche e servizi rientranti nelle attribuzioni e funzioni degli Enti camerali;
- Prestazioni di lavoro in favore di amministratori, sindaci o dipendenti dell'Azienda e delle Camere di Commercio;

- Attività di patrocinio o tecnica di supporto a pratiche e servizi da svolgersi presso L'Azienda e il sistema camerale;
- Partecipazione in organi decisionali di enti pubblici o privati che intrattengano rapporti istituzionali con l'Azienda e la Camera di Commercio di Firenze, siano da questa partecipati ovvero da essa ricevano contributi.

Art. 3 - La domanda di part-time indirizzata al Direttore dovrà indicare le modalità della prestazione in conformità a quanto stabilito dal l'art. 1 nonché, ove si intenda svolgere altra attività, quale essa sia e in che forma venga svolta. L'Azienda dovrà pronunciarsi per iscritto sull'accoglimento o il diniego nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 4 - Al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno è fatto divieto di svolgere qualunque altra attività di lavoro autonomo o dipendente ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

Non è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno lo svolgimento degli incarichi conferiti nell'interesse dell'Azienda e della Camera di Commercio e/o delle sue partecipate.

Possono altresì essere autorizzate attività occasionali, purché non in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Azienda ed in particolar modo, a titolo esemplificativo:

- a) Collaborazioni a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- b) Partecipazione ad associazioni e comitati scientifici;
- c) Collaborazioni con enti pubblici o privati, quando sussista specifico interesse dell'amministrazione, previo riconoscimento del medesimo da parte dell'Azienda e della Camera di Commercio, e di cui espressamente si dia atto nel provvedimento di autorizzazione;
- d) Ogni altra attività prevista e comunque non espressamente vietata dalla presente normativa.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso enti senza scopo di lucro.

Sono invece soggette ad autorizzazione tutte le altre attività svolte a titolo gratuito diverse da quelle di cui comma precedente, ai soli fini della verifica della loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere.

Art.5 - Il dipendente che intenda svolgere le attività di cui all'art. 4 è tenuto a dare comunicazione scritta all'Azienda; l'autorizzazione si intende concessa qualora nel termine di 60 giorni dalla comunicazione non intervenga espresso diniego.

Sono competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.4:

- a) Il Direttore per il personale dipendente;
- b) Il Presidente dell'Azienda per il Direttore.